



N° 2 - Settembre 2009

Il Sole
24 ORE Radiocor
Agenzia d'informazione

SICUREZZA E PREVENZIONE


Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali

Il progetto INREGOLA: la legalità per un lavoro sicuro

Formazione, report, film,
convegni e campagne
informative in cinque
città italiane

Negli ultimi dieci anni, la soglia di attenzione ai risvolti economici e sociali del circuito delle illegalità è cresciuta notevolmente. La tesi che comincia a trovare consenso è quella secondo cui marginalità, diffusione del lavoro sommerso, criminalità e altre forme di irregolarità del tessuto imprenditoriale rappresentano oggi uno dei principali ostacoli alla crescita economico-sociale di un territorio. La persistenza di questi fenomeni disegna un arco di criticità che impedisce ogni possibilità di sviluppo.

Il progetto INREGOLA ha usato la ricerca economico-sociale come strumento, non solo in grado di fotografare lo status quo, ma di fornire un'interpretazione delle interrelazioni tra legalità, emersione e sicurezza sul lavoro. L'attività di ricerca muove dal presupposto che una nuova ottica di crescita economica vada via via consolidandosi e che con essa il fuoco dell'attenzione si sposti proprio sulle opportunità che il ripristino delle legalità può offrire allo sviluppo sia economico che sociale.

Tornare alla legalità diventa, quindi, un fattore attrattivo di primo piano sia per la vita del singolo cittadino-lavoratore, sia per tutti quelli che intendono investire nelle aree a maggior permeabilità. Infatti, tassi di delittuosità elevati, criminalità organizzata, corruzione e sacche di marginalità sociale e di lavoro sommerso, rappresentano ostacoli



determinanti allo sviluppo economico ed esercitano un effetto di dissuasione sugli investitori potenziali.

È necessario, perciò, non trattare separatamente i temi della legalità, dell'emersione e della sicurezza sul lavoro, ma definire un unico e coerente processo strategico di rafforzamento delle legalità e di modernizzazione del sistema socio-economico, tanto più in una condizione in cui la globalizzazione evidenzia sempre più l'insostenibilità di gestioni e prassi economiche in ritardo su un rinnovamento strategico che impone forti investimenti di innovazione ed internazionalizzazione.

Il progetto, cui collaborano Elea, Ires-Cgil, Link Campus e ministero del Lavoro, si realizza in cinque città italiane: Roma, Milano, Venezia, Napoli e Bari. Il programma, avviato il 18 settembre scorso, prevede proiezioni di film a tema, convegni, illustrazioni dei report nazionali e provinciali, seminari formativi e campagne. Si concluderà nella Capitale il 4 dicembre.

*Il progetto
INREGOLA.
"Regole. Perché
la fortuna
non è prevista
dal contratto"*

Continua a pagina 6

SOMMARIO

pagina

- 2** L'attività di vigilanza e ispettiva per la sicurezza
- 4** La Salute e la Sicurezza negli appalti
- 6** Il progetto INREGOLA: la legalità per un lavoro sicuro



L'attività di vigilanza e ispettiva per la sicurezza

Il nuovo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nel Testo Unico

Molte delle soluzioni adottate dal legislatore del nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei posti di lavoro appaiono, all'evidenza, delle precise e in alcuni casi opportune risposte e soluzioni ai molteplici profili di criticità emersi nei confronti del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, dalla sua nascita, nell'agosto del 2006, a oggi.

Un primo importante cambiamento riguarda l'unicità dell'istituto. Il provvedimento di sospensione delle attività, infatti, inizialmente sembrava non essere applicabile ai cantieri edili. Esclusione che era stata poi corretta con l'emanazione di alcune circolari ministeriali. Ora, invece, l'articolo 14 del Testo Unico disciplina un'unica tipologia di provvedimento di sospensione, riferito alle attività imprenditoriali in generale, comprese quindi anche quelle concernenti i lavori svolti nell'ambito dei cantieri edili.

Un altro punto spinoso è quello dei presupposti di sospensione. Rispetto alla precedente normativa è stata ritoccata la parte relativa al controllo ispettivo del personale in nero. A questo proposito, l'articolo 14 afferma che l'adozione del provvedimento di sospensione è legittima quando si riscontri "l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro". Con questa dicitura l'ispettore non dovrà più affrontare scomode problematiche volte a ricostruire l'effettiva dimensione dell'organico aziendale ma dovrà, molto più semplicemente, limitarsi a contare aritmeticamente il numero dei lavoratori trovati all'atto dell'accesso ispettivo per verificare la soglia indicata dalla legge.

L'articolo 14 introduce anche un nuovo e ulteriore elemento di discrezionalità: l'ispettore del lavoro dovrà consi-

derare anche le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio.

Riguardo alla sospensione in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si indica che le "ipotesi di gravi e reiterate violazioni saranno individuate con decreto del ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I del D.Lgs 81/2008 smi".

Il Legislatore, invece, ha esplicitato cosa significa reiterazione, spiegando che si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.

Sulla comunicazione del provvedimento di sospensione il Testo Unico conferma l'obbligo di comunicazione al ministero delle Infrastrutture, per i cantieri edili, mentre per gli altri settori fa riferimento all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Chiarimenti utili sono forniti anche sulla revoca e il pagamento delle sanzioni pecuniarie. Quanto alla modalità d'impugnazione, il tempo di trenta giorni è ritenuto, seppur breve, coerente con la natura lesiva immediata prodotta dal provvedimento. Rilevante, infine, la modifica relativa alla tutela penale, decisamente più forte che in precedenza. Viene disciplinato, infatti, un autonomo e nuovo tipo di reato contravvenzionale per la non ottemperanza al provvedimento di sospensione: la pena prevista è il carcere fino a sei mesi.



L'attività di vigilanza e ispettiva per la sicurezza

Il monitoraggio dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale nel primo semestre 2009

Nel primo semestre 2009, i provvedimenti di sospensione adottati sono stati in totale 2.037, di cui 923 (il 45% circa) adottati nel solo settore dell'edilizia. I provvedimenti di sospensione emanati riguardano la presenza di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. In particolare, nel settore dell'edilizia, sono stati trovati 1.707 lavoratori regolari e 1.685 lavoratori in nero, di cui 80 clandestini: in pratica il 50% dei lavoratori presenti all'interno di un cantiere edile è risultato in nero e quindi privo di ogni tutela (assenza di formazione ed informazione, sprovvisti dei Dispositivi di Protezione Individuale, ecc.).

Le rilevazioni sono state effettuate dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del ministero del Lavoro che è organizzata in tre divisioni: la prima si occupa di Consulenza, contenzioso, formazione del personale ispettivo e degli affari generali; la seconda del Coordinamento della vigilanza ordinaria e la terza del Coordinamento della vigilanza tecnica. Nel corso dell'attività di vigilanza sono stati adottati, nei casi previsti dalla normativa, i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.


La Direzione segnala che il fenomeno della revoca dei provvedimenti di sospensione e, quindi, della regolarizzazione rimane alto nelle attività strutturate, cioè in pubblici esercizi, il commer-

cio e l'industria, mentre solo il 61% delle aziende edili sospese regolarizzano la loro posizione. Questo accade in conseguenza della "destrutturazione del lavoro" nel settore edile e della rilevante presenza di "imprese-non imprese", dove il personale dipendente viene assorbito dai committenti che avevano subappaltato l'attività a "pseudo-subappaltatori". I provvedimenti revocati per la regolarizzazione sono stati, in edilizia, 563, per un totale di sanzioni aggiuntive riscosse di 1,437 milioni. Nei pubblici esercizi i provvedimenti di sospensione sono stati 468 a fronte di 424 provvedimenti revocati per regolarizzazione (oltre un milione di sanzioni riscosse); nel commercio 209 le sospensioni e 169 le revoche (422 mila euro di sanzioni) e nell'industria 67 sospensioni a fronte di 57 revoche (142 mila euro di sanzioni); nell'artigianato i provvedimenti di sospensione sono stati 200 e 137 le revoche (342 mila euro riscossi). Per quanto riguarda i lavoratori, nei pubblici esercizi su 2.034 quelli in nero erano più del 54%; nel commercio su 880 il 49%; nell'industria su 534 oltre il 52% non era in regola.

Confrontando i settori merceologici oggetto dell'attività ispettiva, emerge che i settori diversi dall'edilizia si sono messi in regola nell'80-90% dei casi. Percentuali di non-regolarizzazione analoghe a quelle delle aziende edili si riscontrano nell'artigianato, nell'agricoltura, nei servizi, nella metalmeccanica.

Fonte: Ministero del lavoro

Vigilanza Ordinaria
- Monitoraggio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale
Provvedimenti revocati su provvedimenti adottati (%)





La Salute e la Sicurezza negli appalti

Le ragioni e l'evoluzione della disciplina legislativa

Non sempre le imprese realizzano "in proprio" tutte le proprie attività, spesso delegano ad altre aziende o a lavoratori autonomi dei compiti. Questi vengono affidati, con maggiore frequenza, utilizzando l'appalto o la prestazione d'opera, anche quando si tratti di attività che si svolgono "all'interno" dell'azienda. Si tratta di una situazione facilmente riscontrabile nella realtà di tutti i giorni, che determina una serie di problemi per quanto concerne la tutela dei lavoratori che vengono coinvolti nell'esecuzione dei lavori. La compresenza di più gruppi lavorativi in una medesima area, infatti, determina un aumento del rispettivo rischio, il quale va identificato tenendo conto della interferenza tra le lavorazioni che si svolgono allo stesso momento.

Non stupisce, dunque, che da sempre simili situazioni siano state oggetto di una peculiare disciplina legislativa che – nell'ambito delle regole generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro – ha da sempre mirato a garantire il mantenimento di buoni livelli di tutela nei riguardi dei lavoratori delle imprese committenti e di quelli delle imprese appaltatrici (o dei lavoratori autonomi) coinvolti perché destinati ad operare nell'ambito del medesimo contesto. In particolare, già il decreto legislativo 626 del 1994 prevedeva (all'articolo 7) che il datore di lavoro committente dovesse, in caso di svolgimento di lavorazioni all'interno della propria azienda da parte di diversa impresa o di lavoratore autonomo, coordinarsi con l'impresa appaltatrice o con i lavoratori autonomi, e che fosse suo preciso obbligo scegliere soggetti in possesso di un'adeguata idoneità tecnico-professionale per lo svolgimento dei compiti demandati alla struttura "esterna".

La constatazione che, nonostante la peculiare attenzione dal punto di vista normativo, gli indici infortunistici propri delle lavorazioni in appalto (si pensi, per tutte, ai lavori di manutenzione o di pulizia da parte di imprese "esterne") rimanevano superiori a quelli di lavorazioni "interne"



Graeme Williams, Operai a lavoro per costruire il palazzo della nuova Corte Costituzionale, Johannesburg, 2003, 2003, Africanpictures.net/Archivi Alinari, Firenze



La Salute e la Sicurezza negli appalti

alle aziende, ha spinto nel tempo il Legislatore a rafforzare gli obblighi di tutela a carico delle imprese che decidano di utilizzare l'appalto per la realizzazione di proprie attività all'interno del proprio ciclo produttivo o che le deleghino a lavoratori autonomi.

Così, tra il 2007 e il 2009 (per mezzo della legge 123 del 2007 e dei decreti legislativi 81 del 2008 e 106 del 2009), si sono rafforzate – tramite l'articolo 26 del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro – le tutele a favore dei lavoratori coinvolti negli appalti, servizi e forniture, allo scopo di sensibilizzare le imprese committenti e quelle appaltatrici dei lavori (o i lavoratori autonomi) a gestire tali tipologie di attività con l'attenzione richiesta dalla loro particolare rischiosità.

APPALTI, CONTRATTI D'OPERA E SOMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO "CORRETTIVO"

A questo scopo il decreto legislativo "correttivo" (il 106 del 2009) ha rivisitato la disciplina degli obblighi in materia, chiarendo innanzitutto come si applichi a qualsiasi lavoro, servizio o fornitura e non più solo, come previsto in precedenza, ai contratti d'appalto o d'opera, realizzando un importante allargamento del campo di applicazione della norma.

Inoltre, viene confermato, in capo al datore di lavoro committente, l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (il cosiddetto DUVRI). Il DUVRI non si sostituisce agli altri obblighi che gravano sul datore, quali la cooperazione e il coordinamento con l'appaltatore o il lavoratore autonomo in primis, ma si aggiunge, proprio allo scopo di mettere in evidenza le misure che le parti adottano nell'appalto (o nel servizio o fornitura) per eliminare o ridurre i rischi che possono derivare dall'interferenza delle rispettive lavorazioni.

Per evitare che questo documento debba essere redatto anche quando non sia

necessario, nel caso in cui il rischio da interferenza è da ritenersi sostanzialmente inesistente, il "correttivo" esclude alcuni lavori. Il DUVRI non serve quando i lavori hanno natura intellettuale o si traducono in una mera fornitura di materiali o attrezzature o, infine, durano meno di due giorni, sempre che non vi siano rischi immanenti per la salute e sicurezza sul lavoro delle maestranze coinvolte.

Si prevede anche che in tutti i contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione di merci debbano essere indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, pena la nullità dei contratti stessi, e si specifica che questi costi sono da identificare nei costi delle misure adottate per eliminare o, se non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Costi che, come si specifica espressamente, le parti non possono ribassare.

La normativa vigente perfeziona, poi, il quadro di riferimento definendo con maggiore chiarezza il rapporto tra le previsioni di ordine generale applicabili ai contratti d'appalto o d'opera e quelle – specifiche ed integrative rispetto alle prime – che vanno applicate nel settore dei cantieri temporanei e mobili. Per esempio, viene precisato il rapporto tra il DUVRI e i documenti della sicurezza obbligatori nei cantieri in modo che sia chiaro il campo di applicazione delle relative discipline e si eviti di imporre all'impresa di produrre obbligatoriamente più documenti analoghi.

In tal modo, insieme alla conferma dell'importanza di strumenti di contrasto al lavoro nero e irregolare -si pensi, per tutti, alla sospensione dell'attività imprenditoriale per utilizzo di lavoratori "in nero" o per gravi e reiterate violazioni delle regole della sicurezza sul lavoro - si pongono le basi per un reale ed efficace contrasto agli infortuni, quando i lavoratori sono chiamati a operare secondo strumenti contrattuali, come l'appalto, sempre più diffusi e rilevanti, che impongono una gestione della sicurezza moderna, realizzata tenendo conto correttamente delle peculiarità delle attività d'impresa in parola.



Il progetto INREGOLA: la legalità per un lavoro sicuro

Segue da pagina 1

Due esperienze a confronto. Roma punta sul sistema partecipato di gestione del rischio. A Milano, lotta alle infiltrazioni malavitose, al lavoro nero e alle frodi sociali

Roma

L'espressione "modello Roma" è spesso sinonimo di modernità e progresso, ma c'è ancora molta strada da fare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'andamento positivo del mercato del lavoro romano si è accompagnato, infatti, a un abbassamento del livello di sicurezza dei lavoratori: mentre in Italia, tra 2007 e 2008, il numero d'infortuni cala del 4,1%, a Roma aumenta dello 0,3%. Il numero d'infortuni è salito da 23,7 ogni mille addetti nel 2000 a 30 negli anni seguenti: con la possibilità di subire un incidente in aumento del 26%. E anche gli infortuni mortali crescono.

È necessario capire, allora, le ragioni di questo fenomeno. Il report presentato nell'ambito del progetto "INREGOLA" analizza cinque casi: la riconversione della centrale Enel di Torrevaldaliga Nord; il prolungamento della metropolitana B1; le lavanderie industriali di Pomezia; il Centro Agroalimentare di Roma; il call-center Teleperformance.

E ne trae alcune conclusioni. Innanzitutto, tutte le realtà risultano coinvolte: in un mercato dove manca la legalità la concorrenza tra imprese tende a misurarsi sull'abbassamento dei costi e sull'evasione dalle responsabilità. Dunque, la violazione delle leggi da parte di alcune aziende mette a rischio tutto il sistema.

Bisogna, perciò, favorire un sistema partecipato della gestione del rischio, rafforzando la collaborazione. L'attribuzione delle responsabilità deve essere chiara; essenziali i meccanismi di vigilanza e controllo, come la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Gli interventi devono essere decentrati e fondarsi sul rapporto con enti e istituzioni locali. Fondamentali ricerca, innovazione e formazione.

Milano

L'economia milanese, nonostante un quadro di crisi economica ormai tangibile con continui nuovi casi di crisi aziendale, mantiene una complessiva capacità di tenuta grazie anche alle recenti decisioni politico-strategiche. La programmazione dell'Expo 2015, la realizzazione dell'area fieristica, nuovi piani di viabilità e i grandi investimenti in edilizia pubblica e privata hanno confermato il ruolo internazionale della città e della sua provincia.

Tuttavia, alcuni segnali di infiltrazione malavitosa e nuovi fenomeni di irregolarità del lavoro e di frode sociale, che rischiano di essere notevolmente aggravati dalle emergenze economiche causate dalla crisi finanziaria, indicano le potenziali criticità e il rischio che l'economia deviante possa innescare un processo di svalorizzazione del lavoro, frenando, quando non interrompendo del tutto, il nuovo sviluppo di Milano e della sua provincia.

Per questo motivo il report che sarà presentato il 9 ottobre a Milano, oltre a ricostruire il quadro complessivo dei fenomeni di illegalità, lavoro sommerso e insicurezza del lavoro e le dinamiche istituzionali in atto per fronteggiarli e contenerli, evidenzia anche le buone prassi, i modelli e le soluzioni positive di valorizzazione del lavoro, di promozione della sicurezza, di contrasto all'illegalità. Le iniziative sono state condotte direttamente dalle aziende e dal sindacato, ma anche messe a punto assieme a una rete ampia di soggetti istituzionali e sociali che agiscono nella consapevolezza che lo sviluppo economico non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Il messaggio che vuole trasmettere il report è che solo il lavoro di qualità può determinare lo sviluppo dell'impresa, del sistema economico e del tessuto sociale in generale.



Il progetto INREGOLA: la legalità per un lavoro sicuro

Lo stato dell'arte: una fotografia del sommerso in Italia

Il progetto INREGOLA parte dalla constatazione della realtà, proponendo un'analisi approfondita della situazione italiana per poi offrire spunti e ipotesi di soluzione. Il progetto prevede report di ricerca e iniziative su base nazionale e territoriale; si rivolge a imprese, lavoratori, scuole e istituzioni. Per diffonderne il messaggio sono state coinvolti radio e quotidiani, affisse locandine, realizzati film-inchiesta, distribuiti materiali informativi e gadget.

*Lucas, Uliano,
Fincantieri Navali
Italiani S.p.a., 1989,
Marghera, 1989,
Uliano Lucas ©
Alinari*



I COSTI SOCIALI ED ECONOMICI DELLA CRIMINALITÀ IN ITALIA

I primi investimenti sulla sicurezza e la legalità risalgono a metà degli anni Novanta, quando nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali comunitari 1994-1999 si inserisce la sicurezza, riconoscendo l'effetto depressivo della criminalità sugli investimenti. L'impresa mafiosa, infatti, scoraggia la concorrenza, impone cartelli, corrompe regole e procedure e annienta i diritti sindacali. I costi sono: un'economia sommersa di 250 miliardi; un'evasione fiscale di 100 miliardi; una corruzione pari a 60 miliardi e un'economia illegale di 170. 160 mila sono le vittime delle estorsioni con un costo di 9 miliardi e circa 180 mila quelle dell'usura con un costo di 15 miliardi.

IL SOMMERSO

Le ultime stime Istat e Agenzia delle Entrate forniscono un quadro del fenomeno del sommerso: si attesta tra il 17% e il 19% del Pil. Un livello almeno doppio rispetto ai paesi europei più avanzati: la ricchezza sottratta al sistema fiscale e contributivo italiano oscilla tra i 240 e i 270 miliardi, corrispondente a una perdita di gettito superiore a 100 miliardi. Nel 2005, l'economia sommersa riguardava 5.544 mila attività lavorative svolte in modo irregolare, per 2.951 mila occupati a tempo pieno. L'irregolarità coinvolge, dunque, oltre il 12% del totale degli occupati.

UNA COMPARAZIONE CON GLI ALTRI PAESI EUROPEI

Secondo il rapporto europeo "Undeclared work in an enlarged Union", è possibile identificare due blocchi visibilmente distanti: il primo, quello dei 15 paesi di prima adesione, con una struttura socio economica più solida, dove la quota di occupati irregolari sul Pil si attesta sotto la media del 5%; il secondo, quello dei paesi di nuova adesione, che esprimono una maggior fragilità e dove il fenomeno del lavoro irregolare si attesta



Il progetto INREGOLA: la legalità per un lavoro sicuro

oltre il 17% del Pil. L'Italia è fuori dai 15 del primo gruppo.

DOVE IL SOMMERSO INCIDE DI PIÙ?

Il sommerso si concentra nei servizi: il manifatturiero rappresenta solo il 6,5% del totale, seguono le costruzioni (7,3%), l'agricoltura (9,8%) e i servizi che assorbono il restante 76%. Il 50% dei 3 milioni di irregolari proviene dalle attività del turismo (mezzo milione); dai trasporti (470 mila persone); dai servizi domestici (455 mila persone). Il Sud ha la principale responsabilità del lavoro irregolare, con il 45% delle unità di lavoro irregolari, mentre al Centro sono il 18% e il 37% al Nord. La quota di occupati irregolari sul totale dei lavoratori nel Mezzogiorno raggiunge il 20%, contro l'11% del Centro e il 9% al Nord. La Calabria guida il gruppo delle regioni coi livelli di irregolarità più alti; mentre in Lombardia ed Emilia Romagna l'irregolarità si ferma sotto l'8%. L'unica regione del Mezzogiorno che si attesta su livelli allineati alla media nazionale è l'Abruzzo.

LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

L'Italia ha un tasso infortunistico leggermente inferiore alla media europea anche se il tasso di infortuni mortali è superiore. Il numero di infortuni sul lavoro denunciati segue un trend costante di decrescita a partire dal 1971, arrivando, nel 2007, a 874.940, di cui 1.120 mortali. I tassi infortunistici per i giovani sono più elevati rispetto a quelli dei lavoratori più anziani: nel 2007 hanno subito un infortunio 45,1 lavoratori su mille al di sotto dei 34 anni, contro i 33,6 ogni mille di chi ha tra i 35 e

i 64 anni e i 25,6 al di sopra dei 65 anni. Anche la precarietà si correla a una salute precaria: nel triennio 2005-2007 sono aumentati gli infortuni ai danni dei lavoratori atipici (+22,6% per i parasubordinati; +35,8% per gli interinali) e degli apprendisti (+0,7%). Così pure i lavoratori stranieri: 60 infortuni ogni mille lavoratori stranieri contro i 40 circa dei lavoratori nel complesso. Penalizzate anche le donne.

I SETTORI A RISCHIO PIÙ ELEVATO

Il rischio infortunistico più elevato è quello dei settori Agricoltura (59,5 infortuni ogni mille addetti) e Industria (52,8), mentre è inferiore per i Servizi (29,2). In Agricoltura, però, la diminuzione di infortuni è più marcata. Anche la dimensione aziendale influisce nel determinare il livello di rischio, con più infortuni nelle aziende piccole e in quelle di tipo artigianale.

IL CALENDARIO DI INREGOLA

Venerdì 18 settembre	Roma	presentazione
Giovedì 24 settembre	Roma	visione film
Venerdì 25 settembre	Roma	convegno
Giovedì 8 ottobre	Milano	visione film
Venerdì 9 ottobre	Milano	convegno
Lunedì 19 ottobre	Venezia	film
Martedì 20 ottobre	Venezia	convegno
Mercoledì 4 novembre	Napoli	film
Giovedì 5 novembre	Napoli	convegno
Mercoledì 18 novembre	Bari	film
Giovedì 19 novembre	Bari	convegno
Venerdì 4 dicembre	Roma	convegno di chiusura

COLOPHON

Il Sole 24 ore Radiocor Agenzia d'informazione - Registr. Tribunale di Milano n. 853 del 18.12.87

Direttore responsabile: Fabio Tamburini

In redazione: Barbara Bonomi

Proprietario ed editore: Il Sole 24 Ore spa

Sede legale e redazione: via Monte Rosa, 91, 20149 Milano - tel. 02.3022.4602-3, fax 02.3022481

Stampa: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali hanno collaborato la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, Direzione Generale per l'attività ispettiva e la Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e comunicazione

Progetto grafico: Davide Mazzucchi (Studio Mudita, Milano)